

ATTI PARLAMENTARI

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. LII-bis

n. 4

R E L A Z I O N E

SULLO STATO DEI RAPPORTI TRA FISCO E CONTRIBUENTE NEL CAMPO DELLA POLITICA FISCALE

(Anno 2006)

*(Articolo 13, comma 13-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212, come modificato
dall'articolo 94, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289)*

Presentata dal Garante del contribuente per la regione Umbria

Trasmessa alla Presidenza il 9 gennaio 2007

PAGINA BIANCA



Segreteria del Presidente



TRANSITO 12/01/2007

UFFICIO GARANTE DEL CONTRIBUENTE

REGIONE UMBRIA

06124 PERUGIA - via Canali, 12

tel. 0755145991 fax 0755145994

e-mail dr.umbria.garante@agenziaentrate.it

Perugia 9 gennaio 2007

Prot. n. 8 /2007

**Al Presidente del Senato della Repubblica
Sen. Franco Marini**

Palazzo Madama

**Al Presidente della Camera dei Deputati
On.le Fausto Bertinotti**

Palazzo Montecitorio

**Al Presidente del Consiglio dei Ministri
On.le Romano Prodi**

Palazzo Chigi



Camera dei Deputati

ARRIVO 15 Gennaio 2007

Prot: 2007/0000100/TN



**OGGETTO: 4° Relazione annuale ex L. 212/2000, art.13, comma 13 bis.
Anno 2006.**

I componenti dell'Ufficio del Garante del Contribuente per la Regione Umbria si sono riuniti collegialmente nella propria sede presso il Palazzo degli Uffici Finanziari di Perugia per redigere la relazione annuale prevista dall'art. 13 –comma 13 bis – della Legge

27 luglio 2000, n. 212, relativa all'attività svolta nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2006, che è stata approvata all'unanimità.

Quella che viene esposta è la 4° Relazione annuale inviata al Parlamento.

Si articola nelle seguenti quattro parti:

1)Attività inerente le funzioni del Garante, con dati statistici	pag. 3
2)Mezzi necessari per assicurare le funzioni di segreteria e tecniche	pag. 8
3)Proposta di “autonomia di bilancio” per l’Ufficio del Garante	pag 10
4)Considerazioni comparative sui risultati raggiunti e proposte per la maggiore incisività dei poteri d’intervento	pag. 11

La presente relazione è stata elaborata, come le precedenti, sulla base di varie notizie e informazioni provenienti dai diversi ambienti economici, finanziari e sociali, esistenti sul territorio regionale e dei dati raccolti nel corso del periodo di attività.

Come disposto dalla normativa indicata in oggetto, lo scrivente è chiamato a fornire al Governo e al Parlamento “dati e notizie sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale” utili per segnalare le problematiche riscontrate nel corso dell'attività espletata durante l'anno 2006.

Come nelle precedenti relazioni, vengono posti in evidenza alcuni aspetti critici attentamente osservati nel corso dell'azione svolta da parte del Garante con le conseguenti considerazioni che saranno indicate nella parte finale della presente relazione.

Quanto alle **proposte di modifica e di integrazione delle disposizioni legislative e amministrative riguardanti la figura del Garante e la sua attività con riferimento all'art.13 dello Statuto del contribuente**, in questa sede non si ritiene di riproporle in quanto le stesse, via via proposte in periodi precedenti, hanno formato oggetto di una ormai ben nota **proposta di legge (n. C.5313)**, presentata nel mese di settembre 2004 d'iniziativa dell'On.le Giorgio Benvenuto e di altri deputati presso la competente Commissione Finanze della Camera e da questa successivamente esaminata in sede referente nelle sedute del 17 e 30 novembre e del 15 e 16 dicembre 2004.

In considerazione del fatto che la suddetta **proposta di legge** non è pervenuta all'approvazione definitiva per la intervenuta scadenza della legislatura, **si esprime in questa sede l'auspicio che venga ripreso quanto prima l'iter parlamentare** della medesima,

eventualmente integrata e migliorata nel corso del suo riesame, possibilmente in sede legislativa, per abbreviare i tempi, ritenendo che l'approvazione della stessa possa avere, a breve, positive ricadute sui rapporti con l'Amministrazione finanziaria e dare così maggiore forza all'azione del Garante.

Questo ufficio **intanto prende atto** con soddisfazione di quanto contenuto nella nota prot. 1898 del 6 settembre 2006 del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento per le Politiche Fiscali – Ufficio Comunicazione Istituzionale, avente per oggetto: “Pubblicazione in Internet di relazioni e documenti”; con detta nota viene comunicato che, **in attuazione della risoluzione n. 7-00469 della VI Commissione Finanze della Camera dei Deputati**, si potranno ora pubblicare in Internet, inviandole in formato elettronico, le relazioni annuali dei Garanti e ogni documento ritenuto significativo.

1) Attività inerente le funzioni del Garante, con dati statistici

Si ritiene utile inserire nella presente relazione alcuni prospetti statistici con i dati relativi alla attività del periodo in esame.

Istanze pervenute

giacenze iniziali al 1°.01.06	istanze pervenute nel 2006	totale	pratiche chiuse nel 2006	giacenze finali al 31.12.06
7	75	82	33	49

Istanze pervenute nel periodo distinte per materia

IRPEF	IVA	registro	bollo auto	rimborsi	Riscos- sione	verifiche	Segnalaz. Disfunzioni	varie	tot
4	1	2	5	2	2	2	9	48	75

Istanze per provincia di provenienza

Le istanze sono pervenute in modo quasi paritario sia dalla provincia di Perugia che da quella di Terni.

Si segnala in proposito, come già fatto anche nelle precedenti relazioni, che **permane ancora una scarsa conoscenza da parte dei cittadini dello Statuto del contribuente in generale ed in particolare del Garante. Addirittura molti ignorano la esistenza stessa del predetto Ufficio.** Quest'ultimo, in effetti, è conosciuto soltanto dagli addetti ai lavori che quotidianamente frequentano gli uffici fiscali, nonché dagli articoli pubblicati sulla stampa specializzata.

Ecco perché è fondamentale che, a tutti i livelli, si operi in modo da far conoscere questo istituto **soprattutto ai semplici cittadini** che partecipano in proporzione della loro potenzialità finanziaria alle Entrate dello Stato; l'attività del Garante non può essere rivolta—come spesso succede—solo a professionisti e consulenti che evidenziano per i loro assistiti problematiche particolarmente complesse, ma essenzialmente ai contribuenti meno esperti al fine di aiutarli a gestire i loro rapporti con gli Uffici finanziari.

Finché si verrà a conoscenza della esistenza del Garante solo per caso (o per “sentito dire”) non si potrà ritenere realizzato lo spirito che fu posto, a suo tempo, alla base della sua creazione, il cui supporto è destinato alla **totalità dei contribuenti** che operano in questo Paese.

Il Garante Umbro ha, sino ad ora, finalizzato la sua attività alla massima collaborazione con i contribuenti, sia telefonicamente che attraverso contatti personali in ufficio; oltre ad individuare le eventuali possibili soluzioni ai problemi prospettati, ed eventualmente indirizzare gli interessati agli uffici competenti per risolverli con rapidità, si è fornito tutto l'aiuto necessario per la valutazione delle problematiche prospettate, ciò anche attraverso consultazioni dirette con i Garanti stessi.

Circa le istanze riguardanti la procedura **contenziosa**, lo scrivente non ha nulla da aggiungere a quanto già espresso in altre occasioni, e cioè si conferma che non si può assolutamente intervenire sia nel caso di ricorsi prodotti alle Commissioni Tributarie di competenza sia durante il decorso del termine per ricorrere—salvo che non sussista un manifesto errore di fatto o di diritto che consigli l'esercizio dell'autotutela—, oppure quando è evidente che non risulti dimostrata la fondatezza di un diritto o interesse meritevole di tutela.

Per quanto riguarda i **rapporti con gli altri uffici**, essi sono sempre improntati alla massima collaborazione e correttezza, mentre le richieste di notizie che vengono rivolte ogni qual volta si inizia la trattazione di una pratica sono state evase sempre sollecitamente—salvo rare eccezioni—nei tempi previsti dalla normativa in vigore.

Tuttavia qualche volta è accaduto che la necessità di ulteriori precisazioni o approfondimenti nel corso dell'istruttoria abbia portato ad un conseguente allungamento dei **tempi di chiusura delle pratiche.**

In merito alle **risposte inviate ai contribuenti**, si precisa che le stesse sono sempre trasmesse al termine delle istruttorie con tutti i relativi pareri motivati, siano essi positivi o negativi.

Infine, nel periodo in questione i **rapporti con la Direzione Regionale** sono stati ottimi e cordiali, come pure quelli **con la Guardia di Finanza**.

Quanto **all'attività istituzionale** di cui all'anno in esame, questo Garante ha deciso di operare nella maniera più semplice e informale **possibile** e con cortesia e correttezza, onde agevolare al massimo i contribuenti durante la presentazione delle loro segnalazioni, le quali, peraltro, possono essere esposte anche a voce al personale di segreteria. Quest'ultimo, al termine del colloquio, le formalizza regolarmente attribuendo un regolare numero di protocollo al fascicolo posto in essere. Comunque la forma scritta è quella preferibile, usufruendo - oltre che delle ordinarie vie postali - anche di quella per via fax oppure con posta elettronica all'indirizzo e-mail esistente. Al momento di trattare la pratica viene fatto tutto il possibile per instaurare sempre il miglior rapporto con gli interlocutori, fornendo ai singoli contribuenti - sia di persona che per telefono - le informazioni più dettagliate sulle procedure da seguire caso per caso, e - in generale - sulle modalità più idonee per la soluzione dei problemi.

A parte l'esame vero e proprio delle pratiche, risulta **tutt'altro che residuale** l'attività riguardante il **contatto diretto con il pubblico**. Infatti nel periodo si sono avuti numerosi incontri, sia personalmente che per via telefonica, durante i quali si è cercato di acquisire il maggior numero possibile di dati e notizie al fine della migliore tutela dei relativi diritti e interessi. Tale attività, in particolare, si rivela molto utile nel caso in cui dal colloquio emerga la non sostenibilità delle ragioni esposte dal soggetto interessato, specialmente quando si evidenzia con chiarezza l'inesistenza di comportamenti scorretti da parte degli Uffici, inizialmente segnalati dai contribuenti.

Questo modo di procedere, a parere dello scrivente, aiuta molto ad eliminare sul nascere potenziali controversie.

Passando a trattare in particolare i rapporti con gli **uffici delle Entrate della Regione**, si precisa che, ove possibile, anche con questi ultimi si cerca di seguire le pratiche essenzialmente attraverso rapporti diretti.

Nell'anno in trattazione sono stati eseguiti, come prevedono le norme in materia (art.13 c. 8, della L. 212/2000), accessi informali presso qualche ufficio finanziario onde poter

valutare la funzionalità dei servizi di assistenza e di informazione ai contribuenti nonché la praticabilità dei locali aperti al pubblico.

Inoltre, sempre nel suindicato periodo:

- non sono state presentate segnalazioni riguardanti **verifiche fiscali in corso**;
- non sono pervenute istanze relative alle **Dogane** mentre ne è pendente una concernente l'Ufficio del **Territorio di Terni**;
- non sono pervenute istanze concernenti gli **Enti locali**, con i quali peraltro vi è da dire che i rapporti sono sempre stati improntati alla massima collaborazione.

Quanto infine alle richieste formulate a questo Ufficio perché venga espresso il parere ai fini della emanazione del decreto di accertamento del mancato o irregolare funzionamento di Uffici finanziari ai sensi e per gli effetti dell'art.1 del D.L.498/61, convertito con legge 770/1961, come modificato dall'art. 10 del Dlgs. 32/2001, nel semestre interessato è stata evasa n. 1 richiesta pervenuta dall'Agenzia del Territorio.

Casi particolari

1 – durata della verifica nei confronti di una società.

In una istanza prodotta nel periodo in esame è stata segnalata la problematica – non nuova – consistente nella possibilità di dilatare, di fatto, in **tempi lunghissimi le operazioni di verifica** grazie alla pratica, spesso seguita dai verificatori, di sospendere a più riprese le operazioni dopo aver acquisito ed asportato il materiale da controllare, magari anche aumentando, nel corso delle operazioni stesse, il numero delle annualità soggette al controllo, con il risultato che la verifica - tra verbali di sospensioni e verbali di ripresa delle operazioni - risulta spalmata lungo un arco di tempo esageratamente lungo: si parla non solo in termini di mesi, ma addirittura di anni. Sarebbe perciò opportuno approfondire e regolamentare meglio questo argomento, al fine di evitare abusi, richiamando di nuovo, con l'occasione, l'attenzione sulla citata **mancata emanazione dell'appropriato codice di comportamento per il personale addetto alle verifiche previsto dall'art. 15 della L.212/2000.**

2 – problematiche relative al Consorzio di bonifica Tevere e Nera.

Verso la fine del semestre è stato chiesto di intervenire per verificare la **correttezza circa il comportamento**, apparentemente non sempre omogeneo, tenuto da **uno dei Consorzi fluviali** operanti nella Regione nei confronti di **37 soggetti diversi**, con specifico riferimento

alla gestione delle singole richieste di pagamento nonché ai criteri adottati per l'instaurazione del relativo contenzioso. Sul punto, premesso che sulle problematiche legate al merito ed alla effettiva debenza dei contributi si è già espressa la Suprema Corte di Cassazione, a fine anno l'istruttoria risulta ancora in corso per l'esame del materiale inerente le pratiche interessate.

3 – tassazione proventi illeciti

In un incontro con il Presidente dell'Ufficio del Garante è stata rappresentato il caso riguardante una **tassazione di proventi illeciti**, risolta nel senso che un provento di natura illecita concorre a determinare la capacità contributiva dell'autore dell'illecito stesso e di conseguenza è soggetto ad imposizione quale “reddito diverso”, senza gli ostacoli applicativi di un impianto normativo costruito per la tassazione del reddito di natura lecita e ciò in virtù della novella legislativa di cui all'art. 34 bis D.L. 4.7.2006 n. 223 introdotto in sede di conversione dalla L. 4.8.2006 n. 248.

E' stato altresì affermato il principio che le cause che impediscono l'imposizione dei proventi illeciti sono esclusivamente quelle dell'emanazione di un provvedimento di sequestro o di confisca penale mentre sono da escludere le diverse ipotesi del risarcimento o della restituzione, quali erano state rappresentate dall'istante (onde evitare paventati pregiudizi patrimoniali) in virtù di condanna ottenuta in sede penale a seguito di costituzione di parte civile.

4 – integrazione procedura uffici per codici da utilizzare nel mod. di versamento F23

A seguito della segnalazione pervenuta da parte di un contribuente ed inerente l'imposta sulle successioni, è emersa la necessità di **modificare e integrare la procedura** attraverso la quale gli uffici interessati redigono i prospetti di liquidazione dei tributi da consegnare, poi, ai contribuenti per consentirne il pagamento, dopo aver compilato il relativo **mod. F23**. Infatti l'interessato ha lamentato la mancata corrispondenza tra i dati contenuti nel prospetto fornito dall'ufficio ed i codici necessari per la completa compilazione del suddetto mod. F23. La segnalazione, da noi inviata all'Ufficio locale competente, risulta essere stata inoltrata alla competente Direzione Regionale, per cui le richieste integrazioni alla procedura riguarderanno tutti gli Uffici locali della Regione, ottenendo così un piccolo ma concreto risultato a favore del buon rapporto fisco-contribuenti.

5- IRPEF tassazione separata.

Proprio alla fine del periodo interessato è stata rappresentata la situazione, definita incomprensibile e vessatoria, di una contribuente che, in pensione dal 2003, si è vista

richiedere dal competente ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate per lo stesso anno una somma di € 151,32 per IRPEF da **tassazione separata** dovuta a conguaglio per arretrati di lavoro dipendente percepiti nell'anno suddetto, ma che (dal controllo e riscontro dei dati del mod. 770 presentato dall'Ente datore di lavoro) ha avuto riconosciuto anche un credito d'imposta di € 79,00 per ricalcolo dell'IRPEF tassazione separata su indennità di buonuscita nonché, contestualmente, un credito di € 1.079,52 per il ricalcolo dell'IRPEF, sempre a tassazione separata, in quanto trattenuta e versata in eccedenza dal datore di lavoro.

Il risultato è che:

- la contribuente deve versare immediatamente € 151,32;
- non può ricevere € 79,00 di rimborso perché - essendo la somma inferiore ad € 100,00 - l'Agenzia delle Entrate asserisce di non poterla rimborsare;
- deve aspettare che il rimborso spettante di € 1.079,52 venga erogato secondo le procedure ordinarie ... chissà quando!

L'interessata giustamente segnala l' incongruenza della situazione e soprattutto lamenta il fatto che non esista possibilità di compensazione tra i debiti ed i crediti di cui sopra, tutti facenti capo ad IRPEF tassazione separata.

La pratica è ancora in istruttoria ma si ritiene opportuno evidenziare comunque la fattispecie nell'ipotesi che altri Garanti abbiano ricevuto analoghe segnalazioni.

6 – disservizi nella riscossione.

A fine anno ci è stata segnalata da alcuni contribuenti la situazione di disagio venutasi a creare presso la **società SORIT, sportello di Perugia della spa RISCOSSIONE**, a causa dei ripetuti **scioperi** attuati dal personale nel mese di dicembre.

2) **Mezzi necessari per assicurare le funzioni di segreteria e tecniche**

La **sede** dell'Ufficio del Garante, come è stato dato atto in precedenti occasioni, risulta confacente alle esigenze di servizio grazie al puntuale adempimento da parte della Direzione Regionale dell'Umbria di quanto disposto nell'art. 13, comma 5, della L. 212/2000.

I **locali** dell'Ufficio, come già detto nelle precedenti relazioni, sono ben ubicati nel Palazzo degli Uffici Finanziari, il quale ospita anche altri uffici, compresi le Commissioni Tributarie ed il Comando Regionale della Guardia di Finanza. Molto comode risultano le zone adibite a parcheggio per i dipendenti e per il pubblico. Infine, è da apprezzare l'esistenza di un

bar che all'ora di pranzo svolge funzioni di ristorazione per impiegati e utenti evitando così a tutti di perdere tempo prezioso.

In questa sede si torna a porre in evidenza la situazione, più che buona, dell'**arredamento** e del mobilio esistenti nelle stanze, mentre non sono soddisfacenti le **apparecchiature** fornite in dotazione. Infatti, sia la fotocopiatrice che il p.c. e la relativa stampante esistenti sono scarsamente funzionanti, molto antiquati e obsoleti, di conseguenza molto spesso sono inutilizzabili. Al riguardo si auspica un concreto deciso e sollecito intervento da parte del Direttore Regionale in carica rivolto alla **sostituzione** delle macchine suindicate.

Inoltre, per ottenere la piena e completa funzionalità dell'Ufficio occorrerebbe avere l'uso di un'altra stanza al fine di dare una migliore sistemazione alla segreteria, come già segnalato nella precedente relazione annuale.

Quanto all'**organico della segreteria**, il personale assegnato all'Ufficio assicura continuità ed efficienza ai servizi d'istituto. Inoltre, stante la specifica esperienza acquisita nel tempo, le due impiegate, con professionalità e diligenza, collaborano efficacemente con i componenti del Collegio, manifestando sempre la massima disponibilità, correttezza e cortesia sia in ufficio che con i contribuenti.

Per quanto concerne le **dotazioni informatiche**, queste, con il collegamento ad Internet ed all'Anagrafe Tributaria e con l'attivazione dell'indirizzo di posta elettronica sono risultate utilissime per l'espletamento dell'attività istituzionale; resta tuttavia ancora da risolvere il **problema della mancata attivazione di alcuni tipi di interrogazione all'Anagrafe Tributaria**, tra cui quella particolarmente importante sui **rimborsi**, che invece sarebbe essenziale in considerazione del fatto che, come è ampiamente risaputo, le istanze al Garante sono spesso presentate proprio a seguito di mancata restituzione di somme ritenute non dovute all'Erario da parte dei contribuenti interessati.

Inoltre, l'anzidetta operazione informatica eviterebbe al Garante di chiedere ogni volta i relativi dati agli uffici competenti e consentirebbe invece di acquisire direttamente i dati necessari per la trattazione delle pratiche segnalate dai contribuenti; tutto ciò con grande risparmio di tempo e di lavoro sia da parte del Garante e sia per gli stessi uffici finanziari, ai quali bisogna ora rivolgersi per ottenere le informazioni utili allo scopo.

Si rammenta che per le interrogazioni all'Anagrafe Tributaria sullo stato dei rimborsi, tuttora sono autorizzabili solo gli impiegati degli Uffici locali dell'Agenzia delle Entrate, mentre l'Ufficio del Garante può agire soltanto a seguito di richiesta rivolta alla locale Direzione Regionale e conseguente sua autorizzazione. In conclusione, sulla esposta questione, come è stato già richiesto altre volte, **sarebbe necessario intervenire**

direttamente presso l'Agenzia delle Entrate affinché la stessa conceda a tutti i Garanti la possibilità di utilizzare tale procedura, anche se, come si sa, non si potrà mai eliminare completamente la documentazione cartacea.

Altro problema ancora irrisolto è quello **riguardante la fornitura di materiale da consultazione** indicato nelle precedenti relazioni; pertanto in questa sede si torna ad insistere nella richiesta di avere almeno i quattro codici classici e quelli tributari, qualche testo in materia giuridica, tributaria e ragionieristica, alcuni testi pratici preferibilmente della serie "Il Sole 24 Ore" e CD rom editi a cura del Massimario della Corte di Cassazione e almeno una delle migliori riviste tributarie, in considerazione del fatto che non sempre è possibile ottenere risultati concreti dalle interrogazioni via INTRANET o INTERNET (specie nel caso delle sentenze della Suprema Corte).

3) Proposta di "autonomia di bilancio" per l'Ufficio del Garante

E' già stata evidenziata nelle precedenti relazioni la necessità, e l'opportunità, di pervenire ad una completa autonomia di bilancio del Garante rispetto alla attuale posizione di dipendenza dalla Agenzia delle Entrate prevista nell'art. 13 dello Statuto del contribuente. **In attesa che le disposizioni di riforma del suddetto art.13 stabiliscano più precise competenze sulla gestione dell'Ufficio, se ne ribadisce la assoluta necessità.**

Per realizzare la piena autonomia del medesimo rispetto all'Agenzia delle Entrate sarebbe intanto molto utile, ad esempio, **che nei capitoli di spesa di cui all'art. 20 della L. 212/2000**, finora utilizzati solo per i compensi dei componenti e le relative indennità di missione, e dopo una attenta **valutazione dei costi operativi** degli Uffici dei Garanti (ora sostenuti dall'Agenzia delle Entrate ma comunque coperti dal Ministero in base ad apposita convenzione), **venissero ricompresi anche appositi fondi per i suddetti costi operativi.**

Si consentirebbe così ai Garanti di selezionare le spese da affrontare, fermo restando che tutta l'operazione non avrebbe particolari costi aggiuntivi ed inoltre sarebbe finalizzata ad ottimizzare la spesa nel rispetto dei limiti prefissati, eliminando così anche l'attuale condizione di dipendenza del Garante dall'Agenzia delle Entrate.

Finché ciò non si sarà realizzato, si potrebbe agire in alternativa, nell'ambito dei fondi assegnati alla Direzione Regionale, **riservando una voce distinta e separata destinata alla sola gestione dell'Ufficio del Garante.**

Le difficoltà sopra accennate, è utile ricordare, sono state oggetto di specifica segnalazione alla audizione dei Garanti tenutasi presso la Commissione Finanze della Camera dei Deputati nella seduta del 15 settembre 2004, in occasione di un incontro che ha riguardato le già note proposte di modifica ed integrazione dell'art. 13 della L. 212/2000, trasfuse poi nella **proposta di legge C 5313 presentata dall'On.le Giorgio Benvenuto e da altri deputati.**

Considerato che la suddetta proposta di legge non è pervenuta all'approvazione definitiva per la intervenuta scadenza della legislatura, **si esprime in questa sede l'auspicio che venga ripreso quanto prima l'iter parlamentare** della medesima, con la speranza che l'approvazione della stessa possa anche avere positive ricadute sui rapporti con l'Amministrazione finanziaria e dare così maggiore forza all'azione del Garante.

4) Considerazioni comparative sui risultati raggiunti e proposte per la maggiore incisività dei poteri d'intervento.

Questioni particolari emerse nell'anno 2006 nel rapporto Fisco-contribuente

Un più concreto **intervento comparativo** sui risultati raggiunti nell'anno 2006, appena concluso, si potrà effettuarlo, a parere dello scrivente, quando il numero delle pratiche sarà considerevolmente aumentato. Ciò, è bene ricordarlo, può avvenire soltanto se saranno rese disponibili maggiori risorse finanziarie da indirizzare ad una efficace azione pubblicitaria consistente in incontri, riunioni, convegni e quant'altro occorra a far comprendere, soprattutto ai cittadini semplici, che lo Stato è vicino ai contribuenti.

In termini pubblicitari, poi, non va dimenticato l'eccezionale contributo che potrebbero dare sia la Stampa che la Televisione.

Per concludere, infine, occorre che la famosa proposta di legge dell'On.le Benvenuto, sopra accennata, venga al più presto approvata dall'attuale Parlamento.

Questioni particolari emerse nell'anno 2006 nel rapporto Fisco-contribuente

1)- A seguito di una segnalazione pervenuta nel 2006 è stato nuovamente posto l'ormai ben noto problema concernente **la durata delle operazioni di verifica** effettuate dal personale degli Uffici fiscali, con particolare riferimento all'ipotesi in cui i giorni di accesso effettivo sono numericamente compatibili con il numero massimo previsto (max 60 gg.) ma troppo distanti e diluiti nel tempo tanto da essere spalmati, nel caso di specie, su tre annualità (operazioni svolte dal 2003 al 2005).

La posta questione non è di poco conto; sul punto va rilevato che **non risulta ancora emanato il “codice di comportamento” dei verificatori fiscali previsto dall’art. 15 della L. 212/2000** con il quale si sarebbero dovute stabilire le regole su diritti e doveri a carico dei soggetti coinvolti nelle verifiche (contribuente e verificatori). Le suddette regole sarebbero servite ad evitare, o quanto meno a ridurre al minimo, gli abusi e le contestazioni sulla regolarità delle operazioni di verifica; purtroppo sino a d oggi nulla è stato ancora emanato dall’Autorità Amministrativa competente. La Guardia di Finanza, invece, ha già provveduto ad autoregolamentarsi, emanando la circolare n.1/1998 del 20.10.1998.

Resta aperto poi il problema sul giusto criterio di calcolo del termine assegnato dall’art. 12, comma 5, della suindicata legge n. 212/2000, che può essere visto “continuativamente”, eliminando dal computo solo i giorni non lavorativi oppure basandosi sulle sole giornate di presenza effettiva senza tener conto delle sospensioni -criterio, questo, adottato dalla G.di F-. Per concludere, l’auspicio è che con l’emanazione del cennato regolamento venga colmata anche questa importante lacuna.

2)- Si è constatato che nell’anno in esame nella nostra Regione gli ormai famosi **rimborsi d’imposta non hanno rappresentato l’argomento numericamente più rilevante delle istanze prodotte**. Al riguardo non si è capito bene se i contribuenti si siano rassegnati all’impotenza di fatto del Garante sull’argomento oppure siano aumentati i rimborsi erogati, come asserisce l’A.F.

Altro argomento, rilevato dallo scrivente e tuttora irrisolto, è quello relativo alla **possibilità di estinguere l’obbligazione tributaria tramite compensazione** tra pagamento del tributo e rimborso vantato per gli anni precedenti, modificando l’attuale disposizione che prevede la compensazione solo per i tributi di cui all’art. 17 del Dlgs n. 241/97 e dando così attuazione al contenuto dell’art. 8 - 1° comma - dello Statuto del Contribuente. Come già fatto presente nella precedente Relazione, inoltre, si rammenta che tra le disposizioni dello Statuto che restano ancora da attuare esiste anche **l’emanazione del regolamento** che preveda la possibilità di estinguere l’obbligazione tributaria per compensazione, estendendo tale istituto, a norma del suddetto art. 8 - 8° comma del suindicato Statuto, a decorrere dall’anno d’imposta 2002, anche ai tributi per i quali attualmente non è previsto.

Preso atto della disparità di trattamento esistente tra le parti costituenti il rapporto tributario, per cui i contribuenti sono costretti a pagare sempre e regolarmente le imposte senza poter opporre in compensazione i loro crediti, anche se riconosciuti e convalidati dall’Amministrazione finanziaria, si auspica che il problema venga al più presto preso in seria considerazione onde eliminare l’inaccettabile lunghezza dei tempi della restituzione del

dovuto, tempi stabiliti a totale discrezionalità dell'Amministrazione debitrice sempre alle prese con la cronica incapienza nei fondi di bilancio a ciò destinati.

Non rimane che sperare nella emanazione del previsto “ Regolamento”, consentendo così di recuperare fiducia da parte dei contribuenti e di assorbire gradualmente anche gli effetti negativi finora derivanti dalla trattazione delle pratiche di rimborso, la cui definizione si trascina per anni.

Comunque il problema dei rimborsi permane tuttora e, tra l'altro, **costituisce anche uno dei casi di mancata attuazione delle disposizioni dello Statuto del Contribuente**, con riferimento -in questo caso- al disposto dell'art. 13, comma 10, il quale prevede come è noto **l'obbligo del Garante di richiamare “ gli uffici al rispetto dei termini previsti per il rimborso d'imposta”...**

3)- Si ritiene opportuno ribadire ancora la necessità di **modificare ed integrare l'art. 13 dello Statuto** così come richiesto a suo tempo da tutti i Garanti, al fine di colmare i vuoti normativi ancora esistenti nella citata legge 212/2000 emersi durante questi anni di attività. La già citata **proposta di legge n. C 5313 dell'On.le Benvenuto** -come già esposto a pag. 2- pur avendo ottenuto il consenso dei componenti della Commissione Parlamentare Finanze, è ormai ferma per la scadenza della legislatura e, considerata l'importanza della sua approvazione per i riflessi di carattere generale che ne deriverebbero, si spera non solo che venga approvata anche dal nuovo Parlamento ma, come già detto, eventualmente migliorata ancora di più.

4)- E' stato rilevato inoltre che molto spesso il **rapporto di fiducia tra Fisco e contribuente** risulta oggettivamente ostacolato anche da una eccessiva produzione legislativa, che talvolta mette in difficoltà -oltre ai contribuenti- anche gli addetti ai lavori (notai, avvocati, commercialisti ecc.); sarebbe auspicabile quanto meno una operazione di semplificazione e di coordinamento che consenta, per esempio, con l'emanazione di **Testi Unici** per i singoli tributi, a tutti gli operatori del settore fiscale di muoversi con maggiore sicurezza nella massa di leggi e di altri provvedimenti che spesso si sovrappongono, creando incertezze e disagio nei contribuenti, per arrivare infine alla più volte auspicata “ **chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie**” di cui all'art. 2 dello Statuto.

5)- L'esperienza maturata dai Garanti ha consentito di rilevare molte carenze nella **effettiva generale applicazione dei principi basilari esposti nello Statuto**: ad esempio, in sede di elaborazione delle leggi tributarie, non sempre si rispettano i criteri generali previsti nell'art.1, né viene rispettata la citata richiesta di chiarezza e trasparenza nelle disposizioni tributarie di cui all'art. 2 (basta vedere le leggi finanziarie!), per non parlare poi della discutibile avvenuta retroattività di certe disposizioni fiscali

Considerato il valore attribuito alle disposizioni dello Statuto da parte di una recente sentenza della Suprema Corte, non resta che sperare che ad esse si ispirino tutti i soggetti cui sono destinate, primo fra tutti il Legislatore, per realizzare la certezza del diritto nei rapporti tributari.

Firmato IL PRESIDENTE

(Dr. Nicolò Restivo)

Firmato IL COMPONENTE

(Dr. Emanuele Taddonio)

Firmato

IL COMPONENTE

(Gen. Paolo Pasini)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, Dlgs n. 39/93.